

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
(L.R. 16 agosto 2001, n. 20)**

TRA

L'Istituto d' Istruzione Superiore "T. Catullo", con sede legale a Belluno in Via Garibaldi, 10 - 32100 Belluno, codice fiscale 80005250255, rappresentato dal Dirigente scolastico dott.ssa Palma Piccoli, (di seguito denominato anche "Istituto o Soggetto Proponente"),

E

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, con sede legale a Belluno in Via Feltre n. 57, codice fiscale 00300650256, rappresentata dal Direttore dell'U.O.C. Affari Generali dott.ssa Tiziana Bortot, delegata con deliberazione n. 94 dell'08.02.2024 dal Commissario, dott. Giuseppe Dal Ben (di seguito denominata anche "Azienda" o "Soggetto ospitante"),

PREMESSO CHE

- la Regione del Veneto, con L.R. 16.8.2001, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, ha recepito l'Accordo Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 22.2.2001 ed ha istituito la figura dell'Operatore Socio Sanitario, definendo i contesti operativi, le attività e le competenze che la caratterizzano, nonché le modalità gestionali e organizzative dei corsi di formazione;
- la suddetta legge prevede che la Giunta Regionale, sulla base del fabbisogno, annualmente determinato e in relazione alla normativa regionale vigente, programmi l'attivazione dei corsi;
- con D.G.R. n. 3911 del 31.12.2001 ed ulteriori provvedimenti integrativi, la Regione del Veneto ha regolamentato il percorso formativo per operatore socio sanitario, definendone le seguenti caratteristiche generali:
 - ✓ durata da 9 a 18 mesi;
 - ✓ monte ore complessivo di 1000 ore, di cui 480 teoriche e 520 ore di tirocinio da svolgersi presso le strutture e i servizi in cui è prevista la figura professionale dell'operatore socio sanitario;
 - ✓ articolazione in moduli didattici, di base e professionalizzanti, suddivisi tra ore di lezioni teoriche e di tirocinio;
 - ✓ insegnamento di materie nelle seguenti aree disciplinari: socio-culturale istituzionale e legislativa, psicologica-sociale, igienico-sanitaria e tecnico-operativa;
- con particolare riferimento al tirocinio, le vigenti disposizioni regionali prevedono che lo stesso debba svolgersi, con il seguente monte ore:
 - Residenza: da minimo 220 a massimo 280 ore in strutture residenziali, semiresidenziali per anziani non autosufficienti;
 - Degenza: da minimo 80 a massimo 100 ore in unità operative di degenza ospedaliera per adulti, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, Hospice;
 - Servizio diurno/comunità: da minimo 80 a massimo 100 ore, presso strutture e servizi diurni afferenti alle aree disabilità, salute mentale, dipendenze, integrazione sociale e scolastica;
 - Domicilio o comunità alloggio: da minimo 80 a massimo 100 ore di assistenza domiciliare o comunità alloggio.

L'organizzazione delle attività del tirocinio e gli obiettivi formativi di tirocinio devono essere conformi a quanto stabilito nel decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 68 del 16/05/2022.

- con D.G.R. n. 811 del 05.07.2022, la Regione del Veneto ha avviato nuovi corsi di formazione per operatore socio sanitario, approvando l'Avviso pubblico per la presentazione, tra l'altro, di progetti formativi di tipologia 2-OSS – IP, ai destinatari dei quali è richiesto di essere iscritti e frequentanti le classi quarte e quinte di un IP a indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e/o di essere in possesso di diploma di Stato per i servizi Socio Sanitari e Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale ottenuto a conclusione di un ciclo quinquennale, come definito dai curricula di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 87 e al D. Lgs.13 aprile 2017, n. 61;
- l'Avviso prevede che possano presentare progetti formativi: a) gli organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i., per l'ambito della formazione superiore; b) gli organismi di formazione che abbiano presentato istanza di accreditamento per l'ambito della formazione superiore ai sensi della D.G.R. n. 359/2004 e s.m.i. (da valutare entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione);
- La DGRV n. 811/2022 precisa anche che i percorsi formativi non possono avere di norma durata superiore a 24 mesi;

- I percorsi formativi di cui alla DGR 811/2022 citata, autorizzati all'avvio in relazione allo Sportello 4) 01.10.2022-31/10/2022, sono stati approvati con successivo Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1347 del 29.11.2022. All' Istituto di Istruzione Superiore "T. Catullo", ente accreditato per la formazione superiore presso la Regione del Veneto ai sensi della L.R. 19/2002 (cod. ente 2126 iscrizione A0331) è stato assegnato n. 1 percorso formativo tipologia 2-OSS - IPSAS, presso la sede di Belluno, Via Garibaldi, 10 (cod. progetto 2126 - 1-811-2022);
- l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e l'Istituto di Istruzione Superiore "T. Catullo", hanno interesse a collaborare per la realizzazione del percorso formativo per operatore socio sanitario, anche in considerazione del fabbisogno delle strutture ospedaliere.
- L'Istituto dispone di idonea e accreditata sede operativa per lo svolgimento delle attività di formazione superiore;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della convenzione.

Con la presente convenzione, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e l'Istituto di Istruzione Superiore "T. Catullo", attivano una collaborazione per la realizzazione del percorso formativo di tipologia 2-OSS per operatore socio sanitario – IPSAS con riferimento alle attività di tirocinio.

Lo svolgimento delle lezioni teoriche avverrà presso la sede dell'Istituto a Belluno. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, l'Azienda si impegna a ospitare i corsisti presso le strutture aziendali.

Le attività di tirocinio verranno programmate nel rispetto delle necessità organizzative e di servizio dell'Azienda, tenendo conto della disponibilità di Tutor e di Guide di tirocinio, delle esigenze specifiche dell'unità operativa e di quanto stabilito dalla normativa vigente in merito al numero massimo di studenti contemporaneamente presenti in Azienda.

I tirocini in ambito ospedaliero verranno svolti a conclusione del primo modulo teorico.

Verranno attivati esclusivamente tirocini per i quali non è prevista alcuna corresponsione di indennità da parte del Soggetto ospitante.

Art. 2 – Attività di docenza

L'Istituto di Istruzione Superiore "T. Catullo", per le attività di docenza, potrà avvalersi di personale dell'Azienda eventualmente disponibile ad assumere l'incarico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e del "Regolamento in materia di incompatibilità e svolgimento di incarichi extraistituzionali" della stessa Azienda (Reg. 2 – Ed. 1 - Rev. 1 del 23.11.2021). L'attività di docenza dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio.

Art. 3 – Tutor

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento sarà seguita e verificata da un Tutor designato dall'Istituto di Istruzione Superiore "T. Catullo", in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un Tutor individuato dall'Azienda, oltre alle eventuali guide di tirocinio indicate anch'esse dall'Azienda.

Il Tutor dell'Istituto di Istruzione Superiore "T. Catullo", – oltre ad essere responsabile delle attività didattico/organizzative – ha anche la funzione di raccordo tra l'Istituto stesso e l'Azienda ed ha il compito di adempiere agli obblighi amministrativi del tirocinio previsti dalla normativa regionale.

Art. 4 – Progetto formativo

Per ciascun tirocinante inserito in Azienda in base alla presente convenzione sarà predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente, in particolare, le seguenti indicazioni:

- il periodo e le ore di frequenza (giornaliere e settimanali);
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
- le strutture dell'Azienda (strutture, unità operative, servizi) presso cui si svolge il tirocinio.

Il progetto formativo è concordato tra l'Azienda, tramite il Referente per i Tirocini, e l'Istituto.

L'Istituto, tramite il proprio Tutor, verificherà il regolare svolgimento del tirocinio assicurando la massima disponibilità ad affrontare eventuali problemi che sorgessero nel corso dello stesso.

Art. 5 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i Regolamenti dell'Azienda;
- rispettare le norme che disciplinano la tutela della maternità contenute nei decreti legislativi vigenti, per le allieve eventualmente in stato di gravidanza;
- seguire le indicazioni del Tutor e delle Guide di tirocinio e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- mantenere – durante e anche dopo lo svolgimento del tirocinio – la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti/utenti, nonché a rispettare quanto disposto dalla normativa in materia di privacy;
- rispettare il Codice di comportamento dell'Azienda.
- Qualora vengano accertati comportamenti non conformi a quanto sopra indicato da parte del tirocinante, il tirocinio verrà sospeso dopo comunicazione al Tutor incaricato dall'Istituto.

Art. 6 - Privacy

Si fa obbligo all'Istituto di Istruzione Superiore "T. Catullo", di fornire ai tirocinanti dettagliate istruzioni e specifica formazione relativa al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Il tirocinante è soggetto autorizzato, dal direttore/responsabile dell'unità operativa o servizio presso cui svolge l'attività, al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, nei confronti dell'utenza dell'Azienda e nel rispetto dei fini istituzionali del S.S.N.. In particolare, è autorizzato:

- all'accesso ai dati personali identificativi ed alle categorie particolari di dati (ex "sensibili"), la conoscenza dei quali sia strettamente necessaria allo svolgimento delle sue funzioni;
- al trattamento dei dati stessi con supporti cartacei, fotografici e magnetici nonché con supporti e procedure informatiche mediante il personal computer e/o videoterminale il cui uso sia stato eventualmente consentito in sede di assegnazione di apposita password e/o codice identificativo personale.

Il tirocinante è sottoposto alle disposizioni e regolamenti interni in materia di privacy al pari del personale dipendente.

Nell'adempimento dei propri obblighi e nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti agiranno, ciascuna per quanto di propria competenza, in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, osservando le disposizioni sulla protezione dei dati del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, nonché dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali e degli altri provvedimenti in materia.

Art. 7 – Copertura assicurativa

L'Istituto di Istruzione Superiore "T. Catullo" provvede ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni, anche in itinere, presso l'INAIL o compagnia assicurativa operante nel settore, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, le parti sono tenute a denunciare l'evento agli istituti assicurativi entro i tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto proponente) e a inviare tempestivamente il tirocinante infortunato presso una struttura di primo soccorso.

Il Soggetto ospitante, in base a quanto stabilito dal D.M. 30.10.2007, è "Soggetto obbligato" alle comunicazioni previste dalla legge (se dovute), a seguito dell'attivazione dello stage o tirocinio formativo, secondo le procedure previste nello stesso Decreto.

Il tirocinante è autorizzato ad accedere alle strutture pubbliche e/o private (servizi/uffici) presso cui l'unità operativa/servizio sede di tirocinio espleta la sua attività, usufruendo dei mezzi aziendali in qualità di passeggero.

Art. 8 – Formazione generale e specifica in materia di sicurezza

Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, l'obbligo della formazione in materia di sicurezza risulta assolto in quanto i contenuti previsti rientrano nel piano studi del corso operatore socio sanitario. In base al punto 4 dell'Accordo medesimo, inoltre, la formazione specifica di settore impartita durante il percorso, è idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione.

Art. 9 – Indumenti

L'Azienda, per lo svolgimento del tirocinio, metterà a disposizione dei corsisti, a titolo gratuito, gli indumenti di lavoro previsti per lo svolgimento delle funzioni di operatore socio sanitario, impegnandosi a provvedere ai cambi e alla sterilizzazione degli stessi. Gli indumenti dovranno essere restituiti al termine del tirocinio.

Al fine della corretta identificazione di ciascun tirocinante, l'Istituto provvederà affinché ognuno di essi disponga di un proprio tesserino da esporre sulla divisa, provvisto di foto identificativa e con l'indicazione di cognome nome e la dicitura "tirocinante corso oss".

Art. 10 – Accertamento di idoneità

Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal profilo professionale dell'operatore socio sanitario, gli ammessi ai corsi devono essere sottoposti, prima dell'inizio dei corsi stessi, ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione, ai sensi della normativa vigente, secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria definito con Decreto del Direttore di Area Sanità e sociale n. 90 del 16.7.2018. Gli oneri relativi sono a carico dei gestori i corsi.

Per quanto sopra previsto, l'Istituto corrisponderà all'Azienda l'importo di € 230,00 per ciascun iscritto al corso OSS, a fronte dell'effettuazione degli esami ematochimici, sierologici e strumentali previsti per la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica.

Art. 11 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per tutta la durata del corso biennale OSS (dicembre 2025), nonché per la durata degli interventi eventualmente replicati dall'ente formatore nel periodo di validità della citata D.G.R.V. n. 811/2022.

Art. 12 – Foro competente

In caso di controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, l'Azienda e l'Istituto di Istruzione Superiore "T. Catullo" si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della questione.

Ove non si raggiunga un accordo, per le controversie non devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, è competente il Foro di Belluno.

Art. 13 – Sottoscrizione

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale".

Art. 14 – Registrazione/bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5 c.2 DPR 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo, dovute sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della tariffa allegata, relative alla presente convenzione sono assolte dal Soggetto ospitante tramite l'autorizzazione al bollo virtuale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate con protocollo n. 0395/2006.

Art. 15 – Norma finale.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Per l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
dott.ssa Tiziana Bortot

Per l'Istituto di Istruzione Superiore "T. Catullo"
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Palma Piccoli